

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2640

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, DETTORI, CAMBURSANO,
COVIELLO, CAVALLARO, RIGONI, VERALDI, LIGUORI,
GAGLIONE, BASTIANONI, BATTISTI, VALLONE e DATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2003

Misure per il rilancio dei consumi

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo da tempo in attesa di una robusta ripresa della fiducia e del progressivo recupero del potere d'acquisto dei salari per effetto dei rinnovi contrattuali e del calo dell'inflazione.

Il presente disegno di legge prevede un intervento diretto a sostenere i consumi delle famiglie attraverso due strumenti: la disponibilità di uno sgravio fiscale aggiuntivo; la possibilità di rinegoziare i mutui immobiliari.

Quanto al primo obiettivo, il presente disegno di legge prevede un *bonus* fiscale forfetario di importo pari a 50 euro per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta, l'importo è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2003 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. Per tutti gli altri contribuenti il *bonus* è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2003.

Il secondo obiettivo si riferisce ad un modello già sperimentato da tempo negli Stati Uniti ed in altri paesi occidentali, mediante lo strumento di generare flussi netti di cassa rifinanziando mutui preesistenti. L'opportunità scaturisce dalla crescita dei prezzi delle

case, che aumenta il valore ipotecabile, e dai bassi tassi di interesse che riducono la rata del mutuo. Infatti, la Federal reserve americana ha stimato che, tra inizio 2001 e metà 2002, la rinegoziazione dei mutui ha consentito una maggiore crescita dei consumi negli Usa pari a circa mezzo punto percentuale. La Banca d'Inghilterra ha calcolato che, in questi ultimi 2 anni, tale pratica ha consentito un incremento del reddito disponibile degli inglesi pari al 4 per cento. In Italia, i prezzi reali delle abitazioni risultano infatti costantemente in crescita dal 1998, mentre dal punto di vista strutturale, il rapporto tra ricchezza immobiliare e reddito disponibile risulta particolarmente elevato.

Fattori congiunturali e strutturali inducono a ritenere che questa strada sia utilmente percorribile anche nel nostro Paese ed una proposta in tal senso era stata ipotizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma senza seguito.

Per questo nel presente disegno di legge si autorizzano le banche ad attuare la ristrutturazione dei mutui immobiliari, allo scopo di alleggerire gli oneri di ammortamento attualmente sostenuti, anche mediante nuovo scadenzamento, e comunque di generare finanziamenti aggiuntivi senza oneri per il mutuatario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attribuzione di un bonus fiscale forfetario ai fini dello sviluppo dei consumi)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei consumi a ciascun contribuente è attribuito un *bonus* fiscale forfetario di importo pari a 50 euro per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l'attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2004.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2003 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2003, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2003.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.

Art. 2.

(Rinegoiazione dei mutui)

1. Le banche sono autorizzate ad attuare la ristrutturazione dei mutui immobiliari, allo scopo di alleggerire gli oneri di ammortamento attualmente sostenuti, anche mediante nuovo scadenziamento, o comunque di generare finanziamenti aggiuntivi senza oneri per il mutuatario. Per la finalità di cui all'articolo 1, gli interessati possono chiedere alla banca di rinegoziare i mutui già contratti anche attraverso un eventuale allungamento dei rispettivi periodi di ammortamento. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1 miliardo e 450 milioni per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

